



CITTÀ DI IMOLA

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA LOCALE**

- approvato con deliberazione C.C. n. 219 del 23/11/2011
- modificato con deliberazione C.C. n. 41 del 27/03/2013 (*abrogazione art. 29*)

SOMMARIO

<i>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
<i>Art. 1 Finalità</i>	3
<i>Art. 2 Oggetto e applicazione</i>	3
<i>Art. 3 Definizioni</i>	3
<i>Art. 4 Funzioni di Polizia Locale</i>	4
<i>TITOLO 2 – UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</i>	4
<i>Art. 5 Spazi ed aree pubbliche</i>	4
<i>Art. 6 – Parcheggio di velocipedi</i>	5
<i>Art. 7 Divieto di giochi</i>	6
<i>Art. 8 Divieto di bivacco ed accattonaggio</i>	6
<i>Art. 9 Campeggi temporanei</i>	6
<i>Art. 10 Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti</i>	7
<i>Art. 11 Sgombero della neve</i>	8
<i>TITOLO 3 – TUTELA E DECORO DELL’AMBIENTE URBANO</i>	8
<i>Art. 12 Manutenzione per il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni</i>	8
<i>Art. 13 Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell’arredo urbano</i>	9
<i>Art. 14 Rami e siepi</i>	11
<i>Art. 15 Pulizia dei fossati</i>	11
<i>TITOLO 4 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA</i>	11
<i>Art. 16 Servizi, Attività produttive ed edilizie rumorose - RINVIO</i>	11
<i>Art. 17 Spettacoli e trattenimenti</i>	11
<i>Art. 18 Abitazioni private</i>	12
<i>Art. 19 Divieto di rumori, suoni e schiamazzi</i>	12
<i>Art. 20 Piste Polivalenti</i>	13
<i>Art. 21 Artisti di strada e mestieri girovaghi</i>	13
<i>Art. 22 Dispositivi acustici antifurto</i>	14
<i>Art. 23 Riduzione inquinamento atmosferico derivato da motori a scoppio in moto durante la sosta</i>	14
<i>Art. 24 Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d’urto per la difesa antigrandine – RINVIO</i>	14
<i>Art. 25 Custodia e tutela degli animali</i>	14

<i>Art. 26 Cani.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27 Altri animali.....</i>	<i>15</i>
<i>TITOLO 6 – NORME DI TUTELA AMBIENTALE</i>	<i>15</i>
<i>Art. 28 Divieti a salvaguardia della flora e della fauna.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 29 Disposizioni sul verde privato (abrogato).....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30 Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 31 Attività di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto</i>	<i>16</i>
<i>Art. 32 Accensione di fuochi</i>	<i>16</i>
<i>Art. 33 Depositi esterni</i>	<i>17</i>
<i>Art. 34 Divieto di balneazione</i>	<i>17</i>
<i>Art. 35 Navigazione sul fiume Santerno.....</i>	<i>17</i>
<i>TITOLO 7 – NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 36 Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro</i>	<i>17</i>
<i>Art. 37 Obblighi per i gestori e i titolari.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 38 Divieto di commercio in forma itinerante.....</i>	<i>18</i>
<i>TITOLO 8 – SANZIONI</i>	<i>18</i>
<i>Art. 39 Accertamento delle violazioni – Sanzioni amministrative.....</i>	<i>18</i>

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Locale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di:
 - a) tutelare la convivenza civile, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente;
 - b) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini;
 - c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo – animali, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, sia nello svolgimento delle normali occupazioni che nel riposo;
- 2) Il presente Regolamento è valido in tutti gli spazi ed aree pubbliche e in quelle private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale.

Art. 2 Oggetto e applicazione

- 1) Il Regolamento, per il perseguimento dei fini indicati all'art. 1, stabilisce norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) utilizzo di spazi ed aree pubbliche;
 - b) tutela e decoro dell'ambiente urbano;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
 - e) tutela ambientale;
 - f) pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali del settore alimentare e non alimentare.
- 2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli agenti di Polizia Municipale e dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare, è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico o privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro siano da salvaguardare;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere

precedenti.

- 2) Per utilizzo di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. L'utilizzo dei beni comuni non richiede preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
- 4) Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.¹
- 5) Per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale².

Art. 4 Funzioni di Polizia Locale

- 1) Le funzioni amministrative di polizia locale riguardano le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

TITOLO 2 – UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 Spazi ed aree pubbliche

- 1) Tutti devono potere fruire liberamente degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 3 del Regolamento.
- 2) Sono vietati gli atti e le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con questa finalità. In particolare è vietato:
 - a) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - b) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - c) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, ed utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - d) ammassare oggetti qualsiasi davanti e ai lati delle case salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad apposita autorizzazione;
 - e) occupare, fuori dai casi previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione suolo, qualsiasi area anche nella sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili, beni ed oggetti vari dalle dimensioni eccedenti i venti centimetri quadrati;
 - f) annaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando gocciolamento sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - g) utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;

¹ Definizione contenuta nel decreto ministeriale 5 agosto 2008;

² Definizione contenuta nel decreto ministeriale 5 agosto 2008;

- h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
 - i) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - j) nei centri abitati, stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via;
 - k) segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
 - l) bagnarsi, lavarsi o eseguire altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, utilizzarle per il lavaggio di cose e animali o farne comunque un uso improprio;
 - m) tosare, strigliare, lavare animali su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
 - n) lavare e riparare veicoli e simili sul suolo pubblico;
 - o) soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - p) compiere atti, in luogo pubblico o in vista del pubblico, o esporre cose contrari alla pulizia o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - q) abbandonare e/o lasciare incustoditi oggetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - r) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - s) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi il libero e sicuro utilizzo degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.
- 3) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1, lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 500;
- 4) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1, lett. n) e p), r) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 500;
- 5) Chiunque violi le altre disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500;

Art. 6 – Parcheggio di velocipedi

- 1) E' vietato:
- a) depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti; collocare, appoggiare, legare i velocipedi a barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
 - b) lasciare in stato di abbandono i velocipedi, anche presso le strutture adibite a loro deposito. Sono considerati non più idonei alla circolazione i velocipedi in evidente stato di abbandono anche per mancanza di uno o più elementi, oppure depositati ininterrottamente per più di sessanta giorni, decorrenti dalla redazione dell'accertamento effettuato dagli agenti della Polizia Municipale o da altro personale incaricato. I velocipedi in stato di abbandono e privi di riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario saranno rimossi e ritirati dalla società incaricata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani per la successiva rottamazione. E' consentita l'apertura di lucchetti, catene ed ogni altro sistema di fissaggio dei velocipedi che ostacolano la rimozione degli stessi.
- 2) Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500;

Art. 7 Divieto di giochi

- 1) Sul suolo pubblico o ad uso pubblico e sulle aree aperte al pubblico, è vietato:
 - a) eseguire giochi, con oggetti, animali o qualsiasi altra cosa, che possano creare intralcio o disturbo, procurare danni o molestie a persone o animali, deteriorare immobili o cose, costituire pericolo per sé e per gli altri;
 - b) utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici varie, inchiostro simpatico, farina e simili, accendere e lanciare petardi, sparare mortaretti e altri simili dispositivi.
- 2) E' possibile derogare a tali divieti in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche precedentemente autorizzate dall' autorità comunale.
- 3) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1, lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 500;
- 4) E' inoltre vietato praticare i giochi proibiti individuati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
- 5) Fatta salva l' applicazione della legge penale, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 500. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 8 Divieto di bivacco ed accattonaggio

- 1) A tutela della qualità della vita e dell' ambiente è vietato:
 - a) assumere qualsiasi comportamento contrario alla pubblica decenza, al decoro urbano o che rechi molestia anche ad un singolo cittadino;
 - b) occupare abusivamente spazi pubblici o ad utilizzo collettivo;
 - c) bivaccare, abbandonare rifiuti, soggiornare nei portici, nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini, parchi ed aree verdi e altri luoghi pubblici o comunque ad utilizzo collettivo in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo, o ostruendo soglie di ingresso;
 - d) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla pulizia e al decoro dei luoghi;
 - e) raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti ed attirandone l' attenzione;
 - f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico per chiedere elemosine o offrire servizi quali pulizia o lavaggio di vetri ed altri parti dei veicoli.
- 2) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1, lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 500. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
- 3) Chiunque violi le altre disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.

Art. 9 Campeggi temporanei

- 1) In occasione di manifestazioni di grande richiamo di pubblico, enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi possono allestire campeggi temporanei per la durata massima di 15 giorni, presentando domanda di

autorizzazione al Comune.

- 2) Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

Servizi per n. 100 ospiti	N. wc in rete	N. wc Chimici	N. docce chiuse	N. lavelli/lavandini		N. vuotatoi chimici	N. piazzole
Fino a 3 gg.	2 + 1 per disabili	2 + 1 per disabili	2	2		1	1x15mq
Oltre 3 gg e fino a 7 gg.	2 + 1 per disabili	3 + 1 per disabili	4	3		1	1x25mq
Oltre 7 gg. e fino a 15 gg.	4 + 1 per disabili	4 + 1 per disabili	4	2	2	1	1x25mq

- 3) Inoltre, ogni struttura dovrà essere dotata di:

- a) obbligo di spurgo dei bagni chimici anche durante le giornate festive
 - b) estintori opportunamente segnalati, in numero adeguato rispetto alle norme vigenti (con capacità estinguente 21A 113BC → 1 ogni 150 mq di area occupata)
 - c) cassonetti per i rifiuti mantenuti in buone condizioni;
 - d) polizza assicurativa per responsabilità civile;
 - e) servizio di pulizie numericamente adeguato (almeno 2 volte al giorno, con relativa registrazione in luogo accessibile dagli ospiti);
 - f) punto di soccorso allestito con materiale sanitario di pronto consumo;
 - g) vie di esodo opportunamente indicate.
- 4) L'approvvigionamento idrico deve essere fornito dall'acquedotto comunale e gli scarichi collegati alla rete fognaria, ad eccezione dei bagni chimici.
- 5) Gli interessati dovranno applicare ed esporre obbligatoriamente le tariffe massime definite annualmente con Delibera della Giunta Comunale.
- 6) Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 500.

Art. 10 Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

- 1) A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo e la loro collocazione sui veicoli in sosta;
- 2) Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
- 3) La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di

effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

- 4) I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi che non vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 sono parimenti soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo in quanto responsabili solidali di detti comportamenti vietati.
- 5) Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 500.

Art. 11 Sgombero della neve

- 1) I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di stabili ed edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni eventualmente all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
- 2) I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio.
- 3) Per la sicurezza delle persone, i frontisti devono sgomberare dalla neve e dal ghiaccio tutti i marciapiedi ed ogni passaggio pedonale posto davanti all'ingresso di edifici e di negozi e provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo di scivolamento e cadute.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi verso la recinzione, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere in seguito sparsa su suolo pubblico e comunque lontana dai passaggi pedonali.
- 6) E' vietato scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
- 7) I proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ed impedire l'accesso con transenne o altre simili modalità.
- 8) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 e comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 500.
- 9) Chiunque violi le disposizioni previste dagli altri commi del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 500.

TITOLO 3 – TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 12 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

- 1) I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenere gli stabili in buono stato di conservazione, al fine di garantire la pubblica incolumità.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici devono provvedere alla decorosa manutenzione e alla periodica pulizia delle facciate ed aggetti di facciate degli edifici, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle inferriate dei giardini e di qualsiasi recinzione dei medesimi. Gli stessi devono eseguire le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, restaurare intonaci e ritinteggiare gli edifici al bisogno o quando l'Autorità comunale ne ravvisi la necessità.
- 3) I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici civili, industriali o rurali, o altre costruzioni che risultino disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzate devono

chiudere tutte le zone di accesso all'immobile in modo tale da impedire o rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione e di occupazione da parte di terzi, ed assicurare a tale fine idonee forme di vigilanza.

- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare la caduta irregolare dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate tramite gronde e pluviali debitamente installati e i cui eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere compiute da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 6) Le suddette ditte, durante lo svolgimento dell'attività di pulizia e spurgo, hanno l'obbligo di:
 - a) attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nell'autorizzazione;
 - b) rispettare gli orari stabiliti dal regolamento comunale delle attività rumorose vigente.
- 7) Per casi urgenti e di forza maggiore è consentito il servizio in qualsiasi orario, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale.
- 8) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive e delle aree verdi private. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 9) I proprietari, i locatari e i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 10) E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.
- 11) I ponteggi e le paratie di cantiere in genere, se sistemate in prossimità di un portico e qualora le condizioni tecniche lo consentano, devono essere realizzate con materiale che permetta la visione all'interno del portico stesso.
- 12) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fogne, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 13) I proprietari e i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare devono tagliare periodicamente l'erba, rimuovere e smaltire correttamente eventuali rifiuti ed adottare ogni azione idonea ad assicurare il decoro urbano e normali condizioni igieniche.
- 14) In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando il relativo costo al proprietario.
- 15) Chiunque violi le disposizioni previste dai commi 1 2 e 3 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 500.
- 16) Chiunque violi le disposizioni previste dagli altri commi del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 500.

Art. 13 Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano

- 1) Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni che, per la collettività, hanno un valore culturale,

storico, artistico e religioso.

- 2) Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 del Codice Penale, per tutelare la sicurezza pubblica è vietato deturpare, danneggiare, imbrattare in qualsiasi modo, scrivere o disegnare su monumenti, colonnati, facciate di edifici pubblici o privati e loro pertinenze, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sedi stradali, marciapiedi, cartelli segnaletici, targhe con la denominazione delle strade o dei numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi, cestini portarifiuti, vetrine e serrande, oggetti di arredo urbano e qualsiasi altro manufatto, struttura o elemento destinato a pubblici servizi o a pubblica utilità.
- 3) In casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore. Qualsiasi ulteriore intervento per ristabilire l'intonaco dei muri, le tinte e in genere le superfici dei manufatti rimane a carico della proprietà.
- 4) In caso di deturpamento di muri o superfici in Centro Storico (come individuato da delibera del Consiglio Comunale³), qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione non provvedano tempestivamente e, in particolare, ove i deturpamenti persistano da tempo, l'operazione sarà eseguita direttamente dal comune di Imola, anche tramite soggetto incaricato, senza obbligo di preavviso.
- 5) I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
- 6) E' inoltre vietato:
 - a) manomettere o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti sovrastanti o sottostanti, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti autorizzati;
 - b) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, e versarvi solidi o liquidi;
 - c) danneggiare la pavimentazione stradale, inquinare le acque pubbliche di superficie e le acque di falda;
 - d) salire o arrampicarsi su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, arredi, segnaletica, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici o privati, legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) rimuovere, manomettere, o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - f) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici e sulle altrui proprietà, se non autorizzati;
 - g) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, segnali stradali, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
 - h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia un'età superiore a 14 anni;
 - i) spostare, manomettere, rompere o imbrattare i contenitori dei rifiuti;
- 7) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque violi il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 500. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
- 8) Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 50.

³ alla data di redazione del testo: delibera C.C. n. 135 del 9/9/2010

Art. 14 Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio anche alle pertinenze stradali (per pulizia e manutenzione), a cura dei proprietari o locatari.
- 2) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 3) Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo al proprietario.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 50.

Art. 15 Pulizia dei fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza, compresi taglio erba e pulizie (per garantire il corretto deflusso delle acque), le condotte di cemento sottostanti i passi privati carrai e pedonali, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche per tutto il fronte delle stesse, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi sopraindicati deve essere effettuata almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità denotata dal privato stesso o da funzionario comunale con sua supervisione .
- 3) Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nei precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo al proprietario.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 50.

TITOLO 4 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 16 Servizi, Attività produttive ed edilizie rumorose - RINVIO

- 1) Per i servizi, le attività produttive ed edilizie e, in genere, per ogni attività temporanea che comporti l'impiego di sorgenti sonore o rumorose, si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale per le attività rumorose vigente.

Art. 17 Spettacoli e trattenimenti

- 1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non

consentire a suoni e rumori di essere uditi in modo continuativo all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00.

- 2) I soggetti indicati al comma precedente devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3) Le autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento comunale per le attività rumorose vigente.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 50.

Art. 18 Abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- 2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00.
- 3) Gli apparecchi radiofonici, televisivi o per la riproduzione della musica in genere devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 4) Chi fa uso di strumenti musicali nella propria abitazione, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele idonee ad evitare disturbo ai vicini.
- 5) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
- 6) Per lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale per le attività rumorose vigente.
- 7) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 50.

Art. 19 Divieto di rumori, suoni e schiamazzi

- 1) Tutti i cittadini devono evitare che il loro comportamento, nei luoghi pubblici o privati possa disturbare la quiete pubblica o la tranquillità delle persone. In particolare è vietato:
 - a) emettere canti, grida, schiamazzi, o altre emissioni sonore che possano arrecare disturbo o molestia nelle strade, nelle piazze e negli spazi pubblici in genere;
 - b) utilizzare negli spazi ed aree pubbliche qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altro suono, dalle ore 22.00 alle ore 9.00, salvo in caso di specifica autorizzazione.
 - c) praticare attività di gioco o ricreative rumorose, cantare o urlare, tra le ore 24.00 e le ore 9.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di specifica autorizzazione.
 - d) provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed altri artifici simili.
- 2) Chiunque, all'esterno dei locali di ritrovo, detenga giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogiochi e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 22.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni, feriali e festivi.
- 3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 200 a € 500.

- 4) In ogni caso, l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito, si procede ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 20 Piste Polivalenti

- 1) Nelle piste polivalenti sono ammesse solamente attività ludico sportive compatibili con la natura dell'impianto.
- 2) Di norma l'utilizzo delle piste polivalenti è consentito dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 22.00 (alle 23.00 nel periodo di ora legale).
- 3) La pista polivalente di via Andreini è utilizzabile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 22.00 (alle 23.00 nel periodo di ora legale).
- 4) La pista polivalente di via Molino Vecchio è utilizzabile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 22.00 (alle 23.00 nel periodo di ora legale).
- 5) La pista polivalente di San Prospero è utilizzabile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 22.00 (alle 23.00 nel periodo di ora legale).
- 6) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 50.

Art. 21 Artisti di strada e mestieri girovaghi

- 1) Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intende chi svolge un'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea o apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è rimesso alla libera offerta dello spettatore. I soggetti che svolgono queste attività non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S.
- 2) Gli artisti di strada e chi pratica un mestiere girovago possono esercitare le loro attività solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale, non comprese in zone soggette a salvaguardia ed alle seguenti condizioni:
 - a) orario di svolgimento: tra le 10 e le 22;
 - b) durata massima: 60 minuti nello stesso luogo. Per "stesso luogo" si intende la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.
 - c) senza strumenti di amplificazione
 - d) rispetto delle disposizioni per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale;
 - e) cura del decoro e pulizia dei luoghi; eventuali animali presenti non devono provocare danni o spavento ai passanti;
 - f) senza l'utilizzo di animali; animali eventualmente presenti non devono provocare danni o spavento ai passanti;
 - g) senza speculare sull'altrui credulità o pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);
 - h) senza offerta, vendita di merci, prodotti o servizi di qualsiasi genere o titolo.
- 3) L'amministrazione comunale può stabilire, anche in deroga, diversi orari o prescrizioni per lo svolgimento delle attività, in relazione alla stagione, al luogo o alla particolarità dell'attività.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 50. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo o l'attività non regolare. In caso di inottemperanza all'ordine impartito, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 22 Dispositivi acustici antifurto

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 2) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 3) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 50.

Art. 23 Riduzione inquinamento atmosferico derivato da motori a scoppio in moto durante la sosta

- 1) Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada) e successive modifiche, i conducenti dei veicoli devono spegnere il motore durante qualsiasi sospensione della marcia per ragioni non legate alla dinamica della circolazione.
- 2) Quanto sopra relativamente ad ogni area/spazio privato o pubblico compreso nel territorio del comune di Imola e durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere;
- 3) Dall'obbligo di cui sopra sono escluse:
 - a) le macchine operatrici, i mezzi d'opera, le macchine agricole e i veicoli speciali e di pubblica utilità, per il solo tempo necessario all'utilizzo delle apparecchiature che richiedono l'ausilio del motore acceso;
 - b) i veicoli all'interno di officine meccaniche, centri revisione e simili, muniti di specifiche apparecchiature per lo scarico dei fumi;
 - c) i veicoli di Polizia e di Soccorso.
- 4) Fatta salva la sanzione prevista dall'art. 157 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.

Art. 24 Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine – RINVIO

- 1) L'utilizzo di dissuasori sonori, quali cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è disciplinato dal vigente regolamento comunale per le attività rumorose.

TITOLO 5 - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 25 Custodia e tutela degli animali

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal vigente "Regolamento comunale per la tutela ed il benessere animale", ai proprietari, possessori o custodi ed affidatari di animali è vietato:

- a) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art.1;
 - b) lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da cortile e/o da stalla;
 - c) introdurre animali nei parchi e giardini pubblici, esclusi cani e gatti;
- 2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 50.

Art. 26 Cani

- 1) Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani delle forze armate e della polizia quando sono utilizzati per servizio.
- 2) Sono inoltre esenti i cani da pastore e da caccia, solo quando sono utilizzati rispettivamente per la guardia dei greggi o delle mandrie e per l'attività venatoria.
- 3) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, a garanzia della sicurezza di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno.
- 4) Nei luoghi in cui siano custoditi cani il proprietario o il possessore devono segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati all'esterno della proprietà.
- 5) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 50.

Art. 27 Altri animali

- 1) E' vietato:
 - a) Possedere animali da reddito o da autoconsumo nel centro abitato.
 - b) Esercitare l'apicoltura a meno di mt. 200 dalle abitazioni.
- 2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 50.

TITOLO 6 – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 28 Divieti a tutela della flora e della fauna

- 1) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) tagliare, estirpare, danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale, sia migrante;
 - c) transitare e/o sostare con veicoli se le suddette aree non sono destinate alla circolazione; sono esclusi i veicoli utilizzati per interventi manutentivi;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove vietato con Ordinanza e relativa segnaletica;
 - f) gettare rifiuti, bottiglie, lattine o altro fuori degli appositi contenitori.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 50.

Art. 29 Disposizioni sul verde privato

(abrogato con deliberazione C.C. n. 41 del 27/03/2013)

Art. 30 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 500.

Art. 31 Attività di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) Chi vernicia porte, finestre e cancellate o imbianca facciate o muri di recinzione, deve predisporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire all'aperto attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza utilizzare impianti idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 500.

Art. 32 Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi i fuochi liberi dal 1° Giugno al 30 Settembre e materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- 3) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 59, comma 2 del TULPS, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni.
- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo tale da creare disturbo o ristagno dello stesso a livelli del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato sulle aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 6) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 500.

Art. 33 Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato tenere scoperti contenitori di ogni forma, natura e dimensione nei quali possa raccogliersi e ristagnare l'acqua piovana o dove sia appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 50.

Art. 34 Divieto di balneazione

- 1) E' vietata la balneazione nei fiumi, torrenti, canali e altro all'interno dei centri abitati.
- 2) **Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 50.**

Art. 35 Navigazione sul fiume Santerno

- 1) Sul fiume Santerno, nel tratto compreso tra il ponte di Viale Dante e il ponte della Tosa, è consentita la navigazione da diporto esclusivamente a remi o a motore elettrico.
- 2) La navigazione è comunque vietata nel suddetto tratto nei periodi di piena del fiume e non può essere ripresa sino alla cessazione della piena medesima.
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 50.

TITOLO 7 – NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

Art. 36 Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

- 1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
- 2) E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
- 3) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 500.
- 5) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 500.

Art. 37 Obblighi per i gestori e i titolari

- 1) I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici devono vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.
- 2) I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 1, allo scopo di realizzare una positiva collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non sostare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.
- 3) Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.
- 4) La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.
- 5) Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvedono, su richiesta dei soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti.

Art. 38 Divieto di commercio in forma itinerante

- 1) L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso di specifica autorizzazione commerciale ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.
- 2) Il commercio itinerante in qualsiasi forma e modalità è sempre vietato:
 - a) nelle zone del territorio comunale di particolare interesse storico artistico e ambientale.
 - b) nel Centro Storico, come definito dal vigente PRG;
 - c) ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole, dovunque essi siano.
 - d) nelle giornate di mercato all'interno delle aree mercatali e in un raggio di mt. 500 dalle stesse
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal D.Lgs. n. 114/1998.

TITOLO 8 – SANZIONI

Art. 39 Accertamento delle violazioni – Sanzioni amministrative

- 1) La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è attribuita in via generale al Corpo di Polizia Municipale; in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, alle guardie giurate particolari del Comune di Imola, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale o altre associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con il Comune di Imola, agli Agenti giurati volontari delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (art. 13 Legge 349/1986), ai dipendenti

dell'Amministrazione Comunale operanti nei servizi ambientali e tecnici delegati dal Sindaco.

- 2) L'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento è consentito, senza limitazioni, anche agli appartenenti di altri corpi ed organi di polizia dello stato o ad altri soggetti espressamente autorizzati dalla legge.
- 3) Qualsiasi violazione alle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo le disposizioni della legge 681/1989 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 4) La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del regolamento, è graduata in base alla gravità della violazione, nel rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 5) Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 689/1989, la Giunta Comunale può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, entro i limiti minimi e massimi edittali della sanzione, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dell'art. 16 legge 689/1981.
- 6) Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 20 della legge 689/1981. Il regolamento individua le violazioni per le quali è prevista la confisca amministrativa e le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
- 7) In tutti i casi in cui l'amministrazione comunale, per perseguire finalità ed obiettivi del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, potrà procedere nei confronti dello stesso al recupero anche coattivo di tutte le spese e gli oneri sostenuti.
- 8) In caso di esercizio di attività non consentita dal presente regolamento, il trasgressore ha l'obbligo di sospendere o cessare immediatamente l'attività.
- 9) Se l'attività è soggetta ad autorizzazione o permesso, essa potrà riprendere solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.
- 10) Nel caso in cui l'esercizio di un'attività non consentita comporti una modifica dello stato dei luoghi, il trasgressore ha l'obbligo di ripristinare immediatamente l'originaria situazione. In mancanza provvederà il Comune con diritto di rivalsa a carico del trasgressore.